



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Politica di bilancio e policy mix
Protezione dell'euro e contante in euro

CTSE - Orientamenti

**riguardanti l'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010,
relativo all'autenticazione delle monete in euro
e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione
(ottobre 2019)**

Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO.....	4
2.1. Test di individuazione	4
2.1.1. Finalità.....	4
2.1.2. Procedura di prova	4
2.1.3. Periodo di validità dei risultati dei test.....	4
2.1.4. Relazione riassuntiva sul test di individuazione	5
2.1.5. Dichiarazione di conformità.....	5
2.1.6. Elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete	6
2.2. Prassi di formazione per l'autenticazione manuale	7
2.3. Controlli degli Stati membri.....	8
2.3.1. Controlli sul posto	8
2.3.1.1. Preparazione dei controlli sul posto.....	8
2.3.1.2. Effettuazione dei controlli sul posto	8
2.3.1.3. Controllo delle procedure amministrative.....	9
2.3.1.4. Controllo delle apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione.....	9
2.3.1.5. Relazioni da presentare dopo i controlli sul posto	10
2.3.1.6. Rettifica dei casi d'inosseranza	11
3. TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE – SPECIFICHE PER IL CONTROLLO DELLE MONETE NON ADATTE.....	13
3.1. Controlli relativi alla quantità	13
3.2. Controlli relativi all'autenticità e all'aspetto	13
3.2.1. Controlli relativi all'autenticità.....	13
3.2.2. Controlli relativi all'aspetto	13
3.3. Monete deliberatamente alterate [articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010]	27
3.4. Sbozzi per la produzione di monete in euro	30
3.5. Monete ritirate dalla circolazione.....	30
4. RELAZIONI ANNUALI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRESENTARE ALLA COMMISSIONE.....	32
5. ALLEGATI	33

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1210/2010¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione introduce norme vincolanti per l'autenticazione delle monete in euro da effettuare mediante apparecchiature per il trattamento delle monete o personale qualificato. Il regolamento prevede che il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE)² stabilisca modalità tecniche in alcuni settori specifici.

I presenti orientamenti sostituiscono quelli precedenti del CTSE del settembre 2011 e dell'ottobre 2016 e mirano a soddisfare i seguenti requisiti: fissano i principi per il test di individuazione al quale devono essere sottoposte le apparecchiature per il trattamento delle monete, per la formazione in materia di autenticazione manuale e per i controlli sul posto. Determinano inoltre le specifiche per il controllo delle monete non adatte e descrivono le modalità con cui gli Stati membri devono redigere le relazioni annuali da presentare alla Commissione.

Gli orientamenti sono strutturati nel modo di seguito indicato:

- **Sezione 2:** descrive i principi del test di individuazione, le prassi di formazione per l'autenticazione manuale e i controlli da parte degli Stati membri.
- **Sezione 3:** descrive principi per il controllo delle monete non adatte.
- **Sezione 4:** descrive le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione.
- **Allegati:** raccolta di modelli.

¹ GU L 339 del 22.12.2010, pag. 3.

² Decisione (UE) 2017/1507 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica la decisione 2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

2. AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO

2.1. Test di individuazione

2.1.1. Finalità

Le apparecchiature per il trattamento delle monete³ che vengono utilizzate per l'autenticazione delle monete in euro devono superare un test di individuazione. Il test di individuazione può essere condotto da autorità nazionali incaricate o dal CTSE⁴.

Il test di individuazione è inteso a verificare la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro. Il test di individuazione non ha lo scopo di determinare se un'apparecchiatura è facile da usare, sicura, duratura, funzionale e simili.

2.1.2. Procedura di prova

Il test di individuazione deve essere effettuato utilizzando un pacchetto di prova, costituito da tipi rappresentativi di monete in euro contraffatte trovate in circolazione e da monete in euro autentiche; in futuro potrebbero essere inclusi altri oggetti, se ritenuto necessario. La composizione del pacchetto di prova è descritta nella procedura tecnica europea per il test di individuazione pubblicata dal CTSE.

2.1.3. Periodo di validità dei risultati dei test

A seguito dell'esito positivo del test, deve essere elaborata una relazione riassuntiva sul test di individuazione all'attenzione del produttore dell'apparecchiatura sottoposta a test, che deve essere trasmessa al CTSE⁵ attraverso lo strumento LICO⁶. Il CTSE garantisce che il tipo di apparecchiatura che ha superato il test sia incluso nell'elenco dei tipi di apparecchiature pubblicato sul sito internet della Commissione⁷.

I risultati del test sono validi per due anni a partire dalla data del test. La relazione riassuntiva sul test di individuazione viene conservata per un periodo di almeno tre anni e può essere utilizzata a fini di raffronto.

³Per una panoramica delle categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete, vedere l'allegato 6.

⁴ Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

⁵ Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

⁶ Il LICO ("List of COin processing machine IT assistant", assistente informatico per l'elenco delle apparecchiature per il trattamento delle monete) è uno strumento informatico che consente alle autorità nazionali incaricate degli Stati membri di trasmettere le relazioni sui test di individuazione. Il CTSE utilizzerà inoltre lo strumento per aggiornare l'elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete e pubblicarlo sul sito internet della Commissione.

⁷ Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

2.1.4. Relazione riassuntiva sul test di individuazione

La relazione riassuntiva sul test di individuazione⁸ deve contenere le seguenti specifiche per quanto riguarda i test:

- nome del produttore;
- nome dell'apparecchiatura;
- tipo di apparecchiatura⁹;
- modello/versione;
- sensore installato;
- versione del software;
- validità del test;
- versione del pacchetto di prova;
- data di effettuazione del test;
- firma della persona autorizzata del centro nazionale di analisi delle monete (CNAC)/CTSE e del produttore.

La relazione riassuntiva sul test di individuazione firmata viene inviata dal CNAC che ha effettuato il test al CTSE tramite lo strumento LICO per l'inserimento dell'apparecchiatura nell'elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete pubblicato.

2.1.5. Dichiarazione di conformità

Oltre alla relazione riassuntiva sul test di individuazione, i produttori devono presentare una dichiarazione di conformità¹⁰ alle autorità nazionali incaricate¹¹ per le apparecchiature per il trattamento delle monete che non sono state sottoposte a un test, ma che hanno la stessa capacità di individuazione e rigetto di monete in euro contraffatte di un'apparecchiatura che figura nell'elenco delle apparecchiature che hanno superato il test con esito positivo.

La dichiarazione di conformità deve contenere i dati seguenti:

Per quanto riguarda il tipo di apparecchiatura sottoposto a test:

- nome del produttore;
- nome dell'apparecchiatura;
- tipo di apparecchiatura¹²;
- modello/versione;
- sensore;

⁸ Cfr. allegato 1.

⁹ Per una panoramica delle categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete, vedere l'allegato 6.

¹⁰ Cfr. allegato 2.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1210/2010, con "autorità nazionali incaricate" si intende il centro nazionale di analisi delle monete o un'altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato.

¹² Per una panoramica delle categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete, vedere l'allegato 6.

- versione del software;
- data del test;
- esecutore del test.

Per quanto riguarda il tipo di apparecchiatura dichiarata conforme al tipo di apparecchiatura sottoposta a test:

- nome dell'apparecchiatura;
- tipo di apparecchiatura;
- modello/versionsione;
- sensore;
- versione del software;
- data, luogo e firma della persona autorizzata.

La dichiarazione di conformità deve essere verificata dalle autorità nazionali e successivamente inviata al CTSE tramite lo strumento LICO. Il CTSE verifica tutte le dichiarazioni di conformità prima della loro pubblicazione sul sito internet della Commissione.

2.1.6. Elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete

Viene pubblicato un elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete¹³, che contiene tutti i tipi di apparecchiature per le quali il test di individuazione è valido o per le quali è stata ricevuta una dichiarazione di conformità.

Le informazioni da includere nell'elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete devono contenere quanto segue:

- numero identificativo dell'apparecchiatura sottoposta a test;
- nome del produttore;
- nome dell'apparecchiatura;
- modello/versionsione;
- versione del sensore;
- versione del software;
- tipo di apparecchiatura¹⁴;
- data del test.

Per le apparecchiature dichiarate conformi al tipo di apparecchiature sottoposte a test devono essere indicate le seguenti specifiche:

- numero identificativo dell'apparecchiatura dichiarata conforme al tipo di apparecchiatura sottoposta a test;

¹³ Cfr. allegato 3.

¹⁴ Per una panoramica delle categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete, vedere l'allegato 6.

- nome dell'apparecchiatura;
- modello/versione;
- versione del sensore;
- versione del software;
- tipo di apparecchiatura¹⁵;
- informazioni sul tipo di apparecchiatura sottoposta a test al quale è conforme;
- numero identificativo dell'apparecchiatura sottoposta a test corrispondente;
- data della dichiarazione.

L'elenco consolidato viene aggiornato quando si riceve una nuova relazione riassuntiva sul test di individuazione o una relazione riassuntiva sul test di individuazione esistente non è più valida. La dichiarazione di conformità viene eliminata nel momento stesso in cui viene eliminato un tipo di apparecchiatura sottoposta a test o qualora la Commissione cancelli la dichiarazione.

Inoltre, il CTSE conserva e gestisce a scopo di riferimento un elenco completo di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete sottoposte a test o dichiarate conformi, pubblicato altresì sul sito internet della Commissione.

2.2. Prassi di formazione per l'autenticazione manuale

Le monete in euro ricevute da un ente che intende rimetterle in circolazione sono sottoposte a una procedura di autenticazione. L'autenticazione delle monete in euro deve essere effettuata mediante apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione. L'autenticazione può anche essere effettuata manualmente da personale qualificato, formato secondo le modalità definite dagli Stati membri o dalla Commissione europea/dal CTSE¹⁶. Le autorità nazionali competenti devono collaborare per quanto riguarda la formazione dei professionisti direttamente coinvolti nel trattamento delle monete. Per tale formazione le autorità nazionali competenti¹⁷ possono richiedere un finanziamento a titolo del programma "Pericle 2020". La formazione per l'autenticazione manuale deve fornire informazioni sulle monete in euro autentiche (principalmente le monete da 50 centesimi, 1 e 2 euro) e indicazioni su come procedere per i controlli di autenticità delle monete in euro. La formazione ha lo scopo di consentire ai partecipanti di individuare le monete autentiche e di separarle da quelle sospette. La formazione per l'autenticazione manuale delle monete in euro deve essere fornita nel corso di seminari da formatori debitamente qualificati. Un seminario di formazione deve comprendere una formazione pratica in cui ai partecipanti viene fornito un misto di monete contraffatte e di monete autentiche per controllarne l'autenticità. In alternativa, potrebbe essere utilizzato uno strumento di formazione interattiva (su CD-ROM o tramite un sito internet).

¹⁵ Per una panoramica delle categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete, vedere l'allegato 6.

¹⁶ Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

¹⁷ L'elenco delle autorità nazionali competenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 264 del 12.8.2015, pag. 2.

2.3. Controlli degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari riguardo all'autenticazione delle monete in euro¹⁸. Nominano un'autorità autorizzata ad eseguire controlli sul posto.

Qualora ricorrano all'autenticazione manuale, gli enti devono fornire all'autorità nazionale competente la prova che il personale autorizzato a condurre l'autenticazione manuale sia adeguatamente formato.

Se si utilizzano apparecchiature per il trattamento delle monete, gli Stati membri effettuano controlli annuali sul posto presso i locali degli enti allo scopo di verificare il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione.

Ai fini del regolamento, devono essere incluse le apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione in locali ufficiali.

L'autorità nazionale competente ha la prerogativa di decidere visite annunciate o non annunciate.

2.3.1. Controlli sul posto

2.3.1.1. Preparazione dei controlli sul posto

L'autorità incaricata deve preparare quanto segue:

- procedure scritte per l'esecuzione dei controlli sul posto;
- relazioni precedenti;
- documenti di audit;
- pezzi di riferimento (pacchetto di prova);
- informazioni generali relative all'ente da verificare;
- chiarimenti sulle procedure di accesso;
- elenco delle apparecchiature;
- informazioni da inviare all'ente in tempo utile, composizione del gruppo e documenti/informazioni da mettere a disposizione.

2.3.1.2. Effettuazione dei controlli sul posto

I controlli devono essere effettuati da almeno due rappresentanti dell'autorità nazionale competente. Chi esegue i controlli deve aver ricevuto un'adeguata formazione da un CNAC (almeno uno). Si raccomanda di prevedere una riunione preliminare con il personale dirigente della società per fornire informazioni riguardo agli obiettivi e alla durata della visita, se

¹⁸ Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

necessario. Il riesame della relativa documentazione deve avvenire prima di procedere al controllo sul posto della conformità delle apparecchiature.

2.3.1.3. Controllo delle procedure amministrative

I controlli sul posto devono anche verificare quanto segue:

- l'esistenza di istruzioni scritte relative all'uso di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete;
- l'assegnazione di risorse umane adeguate;
- l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza. Il programma potrebbe includere:
 - numero di apparecchiature;
 - indirizzo di ciascun produttore e servizio di manutenzione;
 - informazioni relative al contratto di manutenzione;
 - frequenza di manutenzione;
 - indicazione riguardante il tipo di manutenzione (ordinaria o speciale), all'interno dell'ente o da parte di un servizio esterno;
 - informazioni relative alle apparecchiature per il trattamento delle monete (tipo, marca, modello, software);
 - tipo di guasti e parti di ricambio;
- esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete sospette, le monete in euro non adatte alla circolazione o gli altri oggetti simili alle monete. Le procedure potrebbero includere:
 - l'indirizzo delle autorità nazionali incaricate;
 - i requisiti degli imballaggi (obbligatori per le monete non adatte);
 - le istruzioni per la gestione della relazione di ritiro;
 - responsabilità;
 - la registrazione e rintracciabilità dei dati;
 - le formalità per la consegna (sacchetto di sicurezza suggerito);
 - il termine di consegna;
- l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti devono svolgere al fine di garantire il rispetto delle istruzioni da parte dei loro centri di selezione e del loro personale.

2.3.1.4. Controllo delle apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione

Prima di iniziare le procedure di prova, deve essere realizzato un inventario delle apparecchiature per il trattamento delle monete esistenti per verificare che:

- tutte le apparecchiature siano state segnalate alle autorità competenti;
- i tipi di apparecchiature siano nell'elenco consolidato pubblicato dalla Commissione europea.

Il test di individuazione viene utilizzato per controllare le apparecchiature per il trattamento delle monete. La composizione del pacchetto di prova¹⁹ può essere modificata previa consultazione del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete²⁰. Si raccomanda di controllare tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione. Deve essere controllato un numero minimo rappresentativo delle apparecchiature per il trattamento delle monete dichiarate dall'ente. Tali apparecchiature devono essere impiegate nelle principali linee di trattamento. Se si utilizzano apparecchiature di marchi diversi, un possibile criterio potrebbe essere quello di scegliere almeno un'apparecchiatura per ogni marca.

2.3.1.5. Relazioni da presentare dopo i controlli sul posto

Dopo ogni controllo sul posto, deve essere redatta una "relazione di ispezione²¹" conforme alle disposizioni interne. La relazione potrebbe riportare gli elementi specificati di seguito:

- denominazione della società, luogo e data dell'ispezione;
- nome e posizione dei partecipanti alla verifica:
 - dell'autorità di controllo competente;
 - dell'ente sottoposto a verifica.
- Situazione attuale dell'ente:
 - numero di apparecchiature per il trattamento delle monete presenti sul posto;
 - marca, tipo, numero di serie, software e versione del software, data di acquisto, data da cui è iniziato l'utilizzo;
 - numero e tipo di apparecchiature non incluse nell'elenco.
- Conformità delle apparecchiature per il trattamento delle monete (nell'ambito delle osservazioni generali):
 - numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate mediante il test di individuazione;
 - risultato del test di individuazione per ogni apparecchiatura sottoposta a test;
 - possibile risultato del test di individuazione per le apparecchiature non incluse nell'elenco;

¹⁹ Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1210/2010.

²⁰ Decisione della Commissione del 19.10.2015 che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell'ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione (C(2015) 6968 final).

²¹ Cfr. allegato 5.

- volume di monete trattate da ciascuna apparecchiatura per i tre tagli più elevati (se non tutte le apparecchiature sono sottoposte a test nel centro di selezione) o media di ciascuna apparecchiatura quando tutte le apparecchiature di un centro di selezione sono sottoposte a test;
- irregolarità osservate durante l'esecuzione del test di individuazione (ossia, problemi di individuazione per una particolare sottotipologia di monete contraffatte).

Oltre alle informazioni summenzionate, nella relazione di ispezione devono essere inclusi altri dati delle apparecchiature sottoposte a test per ciascuna apparecchiatura (possono anche essere utilizzate tabelle in formato Excel):

- il produttore;
- tipo di apparecchiature;
- tipo di sensore;
- tipo di software;
- il numero di serie;
- risultato del test/osservazioni.

2.3.1.6. Rettifica dei casi d'inosservanza

Durante i controlli sul posto possono essere osservati due tipi di casi d'inosservanza:

1. Mancato funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle monete²²:

Se un'apparecchiatura non supera il test di individuazione e non può essere regolata durante il controllo, l'ente interessato adotta le misure necessarie per garantire la rettifica dell'apparecchiatura. Durante il tempo necessario per tale operazione, l'apparecchiatura in questione non deve essere utilizzata a fini di autenticazione. Dopo essere stata regolata, l'apparecchiatura interessata deve essere sottoposta a un nuovo test prima di essere utilizzata.

Se l'apparecchiatura non funziona una seconda volta, deve essere eliminata o sostituita a scelta dell'ente. Se l'ente non adempie ai propri obblighi, gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di una sanzione (amministrativa). La sanzione potrebbe essere proporzionata al valore di sostituzione dell'apparecchiatura interessata (per esempio, una sanzione di 1 000 EUR per un'apparecchiatura del valore di 50 000 EUR non può essere efficace) e/o alla perdita economica derivante dal mancato funzionamento.

2. Inosservanza delle procedure²³:

²² Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

Se un ente non adempie ai propri obblighi riguardo alle procedure, l'ente di controllo specifica il caso d'inosservanza. L'ente interessato deve presentare entro un termine di tempo ragionevole, con un massimo di 6 mesi, una conferma scritta, comprendente le prove, che l'inosservanza è stata corretta. Nel controllo sul posto successivo, deve essere rivolta particolare attenzione agli aspetti riguardo ai quali è stata rilevata l'inosservanza.

Segnalazione dei casi d'inosservanza²⁴:

La descrizione dei casi d'inosservanza deve essere registrata nella relazione durante l'ispezione, includendo i seguenti dati:

- descrizione dell'inosservanza;
- azione correttiva proposta e relativo termine di tempo;
- azione preventiva proposta (se necessaria);
- firma dell'ente e dell'ispettore;
- data di approvazione dell'azione correttiva soltanto in caso di grave inosservanza (da parte dell'autorità nazionale competente, ossia il ministero);
- comunicazione da parte dell'ente all'autorità incaricata riguardo all'azione intrapresa.

²³ Articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

²⁴ Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1210/2010.

3. TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE – SPECIFICHE PER IL CONTROLLO DELLE MONETE NON ADATTE

L'articolo 11, paragrafo 1 prevede che gli Stati membri possono controllare le monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto. Gli Stati membri possono procedere ai seguenti controlli:

- la quantità dichiarata per ciascun sacchetto/contenitore;
- autenticità e aspetto visivo, allo scopo di garantire che non siano presenti monete contraffatte e di determinare che le monete in euro siano ancora riconoscibili in quanto tali.

3.1. Controlli relativi alla quantità

I controlli relativi alla quantità di monete consegnate vanno eseguiti pesando ciascun sacchetto/contenitore. Ogni sacchetto/contenitore va inoltre sottoposto a controllo per verificare che non vi siano palesi anomalie.

3.2. Controlli relativi all'autenticità e all'aspetto

I controlli relativi all'autenticità e all'aspetto possono essere effettuati mediante campionamento. Deve essere controllato un campione rappresentativo di almeno il 10 % delle quantità ricevute per i tagli di 50 centesimi, 1 euro e 2 euro.

3.2.1. Controlli relativi all'autenticità

I controlli relativi all'autenticità devono essere effettuati sui campioni secondo le procedure di seguito indicate:

- nel caso di apparecchiature azionate dal personale, la regolazione deve essere effettuata conformemente alle procedure di cui al capo II del regolamento;
- negli altri casi, si applicano i criteri definiti dai CNAC.

Qualora si individuino monete contraffatte, è necessario sottoporre a controllo di autenticità l'intero contenuto del sacchetto/contenitore.

3.2.2. Controlli relativi all'aspetto

I controlli relativi all'aspetto devono essere effettuati sui campioni allo scopo di stabilire se un sacchetto/contenitore presenti anomalie, come monete mal distribuite, monete diverse dall'euro o monete in euro di taglio non identificabile.

Nei casi in cui le anomalie siano di proporzione superiore all'1 %, l'intero quantitativo di monete di ciascun sacchetto/contenitore in questione viene esaminato manualmente, secondo il modo stabilito dalle autorità nazionali competenti.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del presente regolamento, si applica la seguente definizione: «"monete in euro non adatte alla circolazione": monete in euro autentiche ma che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato».

La definizione pratica di monete non adatte alla circolazione riguarda le monete che non superano una qualsiasi parte del trattamento mediante apparecchiatura od operazione manuale; pertanto la decisione circa l'idoneità allo scopo delle monete si basa rispettivamente sulle letture del sensore o sulla percezione umana.

Lo scopo di questo catalogo di immagini non è quello di definire quali monete sono soggette al rimborso da parte degli Stati membri, ma di dare una visione d'insieme di ciò che può essere considerato come significativamente alterato, a prescindere dal fatto che sia causato da una circolazione relativamente lunga, da incidenti o da un'azione deliberata.

Nel corso della fase di ispezione, le monete in euro che presentano qualsiasi tipo di difetto riportato nella tabella seguente sono considerate non adatte alla circolazione.

Elenco di criteri della "ispezione visiva" - monete non adatte		
	Elemento	Descrizione
1	Livello di sporco	Distribuzione significativa di sporco (colla, macchia d'olio, inchiostro) sulla moneta
2	Corrosione	Deterioramento visibile dell'aspetto
3	Danno meccanico	Deformazione fisica con alterazione della forma o delle dimensioni
4	Monete riassemblate	Riassemblaggio errato di parti diverse della stessa moneta
5	Difetti di conio	Monete coniate in modo difettoso e successivamente messe in circolazione
6	Monete bruciate, lucidate e pulite	
7	Altro	Vari tipi di alterazioni per scopi decorativi o artistici

1. Livello di sporco

Una moneta in euro sporca presenta un significativo livello di sporco distribuito in modo casuale su tutta la superficie, tale da creare dubbi sulla sua autenticità.

Lo sporco può essere dovuto al contatto con diversi agenti, quali umidità, suolo, fuoco, colla, vernici, lacche o qualsiasi altro elemento che possa agire sulla patina superficiale e le aderenze.





2. Corrosione

Si tratta di monete in euro sottoposte a vari agenti chimici, soprattutto acidi, o ad alcuni trattamenti che possono portare all'ossidazione, alla vaiolatura, allo scolorimento o ad altri livelli di deterioramento fisico.

Queste monete corrose ed erose subiscono di solito una grave alterazione dell'aspetto visivo, persino dei rilievi e dei motivi sui bordi, che crea dubbi sulla loro autenticità in quanto i dettagli della moneta possono essere difficili da identificare.








3. Danno meccanico

È il caso delle monete in euro significativamente alterate da un processo meccanico, intenzionale o casuale, che produce una deformazione fisica, con conseguenti modifiche della forma e delle dimensioni originarie o di altre specifiche tecniche, tale da rendere le monete non adatte alla circolazione.

Le azioni riportate di seguito rappresentano i danni più comuni causati da un processo meccanico. Le monete in euro che presentano una qualsiasi di queste caratteristiche, a prescindere dalla posizione e dalle dimensioni, dovrebbero essere ritirate dalla circolazione.





b. Monete spezzate, mutilate





c. Monete piegate e ammaccate (a causa di urti)



d. Superficie liscia (immagini eccessivamente usurate)



e. Parti separate delle monete



f. Altri danni meccanici



4. Monete riassemblate

Si ritiene che una moneta sia riassemblata quando parti separate del medesimo taglio (solo nel caso delle monete bimetalliche da 1 e 2 euro) sono state ricongiunte dopo una manomissione meccanica.

In alcune occasioni, il nucleo delle monete da 1 e 2 euro potrebbe essere sostituito da una moneta in euro di taglio diverso o dalla parte interna di qualsiasi altra moneta bimetallica di una valuta diversa.




5. Difetti di conio

Anche se la produzione di monete in euro soddisfa i più elevati standard di qualità grazie alle zecche dell'UE con immagini chiaramente coniate e dettagli accurati, potrebbero presentarsi occasionalmente difetti per vari motivi. Questa categoria comprende anche le monete in euro con difetti di conio o i cui parametri tecnici sono significativamente alterati e messe in circolazione come tali.

Poiché alcune delle seguenti caratteristiche non sono visivamente riconoscibili, è necessario effettuare un'ispezione approfondita per valutare la ragione dell'inidoneità delle monete. In ogni caso, le monete in euro che presentano questo tipo di difetti devono essere ritirate dalla circolazione.

a. Nessuna proprietà magnetica (mancanza totale o parziale dello strato di nichel interno)



b. Difetti di fabbricazione (fuori collare, stampaggio difettoso, conio difettoso)



c. Nessuna incisione sul bordo o incisione difettosa sul bordo



d. Lega singola (lo stesso tipo di materiale per il nucleo e l'anello)



6. Monete bruciate, lucidate e pulite



7. Altri

Tra gli altri, in questa categoria si possono includere casi quali anello di euro autentico e nucleo estraneo, anello estraneo e nucleo di euro autentico, moneta da 1 euro ridimensionata a quella da 2 euro, monete in euro utilizzate per fare gioielli, monete in euro utilizzate da prestigiatori, ecc.

a. Monete mutilate/alterate comprese le monete alterate per scopi artistici





b. Monete rivestite (monete autentiche decorate con brillantini o sostanze scintillanti)



c. Moneta parzialmente fusa



3.3. Monete deliberatamente alterate [articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010]

Il regolamento (UE) n. 1210/2010 istituisce le procedure per l'autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Esso individua sostanzialmente tre passaggi per il trattamento delle monete in euro non adatte:

- gli Stati membri sono tenuti a ritirare dalla circolazione le monete non adatte alla circolazione (articolo 8, paragrafo 1);
- gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete non adatte e possono rifiutare di rimborsare monete in euro alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che recita "gli Stati membri possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle";
- una volta ritirate, le monete non adatte sono distrutte così da impedire che tali monete siano rimesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso (articolo 8, paragrafo 3).

Il legislatore dell'UE lascia pertanto agli Stati membri il compito di decidere se, in uno specifico caso, le monete in euro non adatte alla circolazione siano state alterate deliberatamente o mediante un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle.

In pratica, tale decisione è assunta caso per caso dalle autorità nazionali competenti sulla base dei risultati dell'analisi tecnica e di altri fattori.

Ciononostante, le monete in euro sottoposte a un procedimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti di riciclaggio dei metalli ecc. possono essere considerate monete alterate deliberatamente e non possono pertanto essere oggetto di rimborso da parte degli Stati membri.

Si riporta di seguito un elenco indicativo di monete alterate deliberatamente.

a. Danno meccanico



b. Monete bruciate (impianto di incenerimento)



c. Monete riassemblate



d. Monete alterate per scopi artistici (colorate, incise)



3.4. Sbozzi per la produzione di monete in euro

Le monete in euro autentiche sono coniate utilizzando sbozzi sulla base di specifiche tecniche stabilite.

Gli sbozzi devono essere considerati "oggetti simili alle monete" ed essere respinti durante il processo di autenticazione. Essi sono ritirati dalla circolazione e non rimborsati.




3.5. Monete ritirate dalla circolazione

Al fine di garantire che le monete non adatte ritirate dalla circolazione non possano essere rimesse in circolazione e non possa esserne richiesto il rimborso, esse sono soggette a deformazione fisica e permanente (ad esempio curvatura, allungamento, scanalature, tagli, maglia di rombi).

Le monete ritirate dalla circolazione devono essere considerate "oggetti simili alle monete" ed essere respinte durante il processo di autenticazione. Esse sono ritirate dalla circolazione e non rimborsate.

Le immagini seguenti mostrano alcuni esempi di monete in euro ritirate dalla circolazione:





4. RELAZIONI ANNUALI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRESENTARE ALLA COMMISSIONE

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni annuali²⁵ sulla loro attività inerente all'autenticazione delle monete in euro. La Commissione analizza le relazioni e presenta una relazione annuale al Comitato economico e finanziario.

Gli Stati membri presentano la loro relazione annuale all'inizio di ogni anno di calendario, a partire dal 2013. Le relazioni devono essere presentate entro il 15 febbraio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- il numero di monete trattate nel corso dell'anno precedente per i tre tagli più elevati;
- il numero di controlli effettuati;
- il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate;
- i risultati del test di individuazione;
- il volume di monete trattato da tali apparecchiature;
- il numero di monete sospette analizzate;
- il numero di monete non adatte rimborsate.

²⁵ Cfr. allegato 5.

5. ALLEGATI

Allegato 1: modulo per la relazione riassuntiva sul test di individuazione

Allegato 2: modulo per la dichiarazione di conformità

Allegato 3: elenco consolidato delle apparecchiature che hanno superato il test

Allegato 4: modulo per la relazione di ispezione (campione)

Allegato 5: modulo per la relazione annuale

Allegato 6: categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete

*(Logo CTSE o CNAC)***RELAZIONE RIASSUNTIVA SUL TEST DI INDIVIDUAZIONE¹**

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Denominazione della società (produttore)	
Nome dell'apparecchiatura	
Tipo ²	
Modello/versione ³	
Sensore ²	
Versione del software ²	

Il tipo di apparecchiatura di cui sopra è stato predisposto in condizioni di esercizio normali da parte di chi l'ha presentato⁴. L'apparecchiatura è stata sottoposta a un test di individuazione utilizzando un pacchetto di monete di prova⁵. Il test di individuazione è stato superato.

La dichiarazione è valida soltanto quando le apparecchiature non restituiscono monete respinte al cliente.

Il test è valido fino a: _____

Versione del pacchetto di prova⁴: _____

¹ La presente relazione riassuntiva sul test di individuazione è valida soltanto se il produttore o un rappresentante autorizzato è rappresentato durante lo svolgimento del test, indipendentemente dal luogo in cui il test viene effettuato, a condizione che il test avvenga presso un CNAC, il CTSE o presso i locali del produttore.

² Le categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete sono reperibili alla pagina internet http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/anti-counterfeiting/etsc/index_en.htm

³ La descrizione deve fornire informazioni sufficienti esclusivamente sugli elementi pertinenti riguardanti la capacità dell'apparecchiatura di respingere monete contraffatte.

⁴ La persona che presenta l'apparecchiatura è il produttore o un rappresentante autorizzato.

⁵ Il contenuto preciso del pacchetto di monete utilizzato per i test è definito nella procedura tecnica europea per il test di individuazione.

Considerazioni giuridiche

Il presente documento ha il solo scopo di comunicare i risultati del test condotto. Il CTSE o il CNAC e il produttore dell'apparecchiatura convengono e accettano quanto segue:

- La presente relazione non certifica o garantisce in alcun modo la capacità dell'apparecchiatura sottoposta a test di individuare monete contraffatte o di autenticare monete in euro e non implica alcuna raccomandazione del CTSE o del CNAC secondo cui terzi devono utilizzare il tipo di apparecchiatura sottoposta a test.
- Il CTSE o il CNAC non è responsabile dell'eventuale interpretazione dei risultati riportati o di risultati diversi da quelli osservati durante il test.
- Le monete in euro contraffatte utilizzate per il test summenzionato sono, a quanto risulta al CTSE e ai CNAC, quelle più comunemente reperibili in circolazione nella zona euro al momento dell'ultimo aggiornamento delle tipologie di monete contraffatte utilizzate per effettuare i test. Poiché non si può escludere la possibilità che nuovi tipi di monete contraffatte appaiano dopo l'ultimo aggiornamento, spetta al produttore il compito di sottoporre regolarmente a nuovi test i dispositivi di individuazione e di effettuare gli adeguamenti e le modifiche necessari del meccanismo di individuazione dell'apparecchiatura allo scopo di individuare nuove monete contraffatte non note alla data del test.

Firmando la presente relazione il produttore si impegna a:

- usare la presente relazione esclusivamente in contatti bilaterali tra il produttore o rappresentanti autorizzati e i loro clienti interessati al tipo di apparecchiatura sottoposta a test;
- non usare la presente relazione a fini pubblicitari;
- non menzionare in alcun modo che l'apparecchiatura sottoposta a test è stata certificata dal CTSE o dal CNAC.

I clienti del produttore interessati al tipo di apparecchiatura sottoposta al test possono rivolgersi al (CTSE o CNAC) per confermare l'autenticità della presente relazione.

Fatto a [luogo], [data]

Per il (CTSE o CNAC)	Per il produttore:
Nome:	Nome:
Titolo:	Titolo:
Firma:	Firma:

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è stato istituito con decisione 2003/861/CE del Consiglio nell'ambito della Commissione europea a Bruxelles.

A norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE si informa che i Suoi dati personali sono conservati negli archivi elettronici e cartacei della Commissione europea in materia ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione). Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguardano l'identità e l'attività professionale. Il personale della Commissione europea responsabile del CTSE ha accesso ai dati. I dati saranno conservati per un massimo di quindici anni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali in nostro possesso che li riguardano e di correggerli e completarli. Su richiesta ed entro tre mesi dal ricevimento potranno ottenere informazioni in merito ai loro dati personali. Le richieste vanno inviate al responsabile del trattamento (ECFIN-Data-Protection@ec.europa.eu). Gli interessati possono in qualsiasi momento presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) riguardo al trattamento dei propri dati personali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

(Versione 2 settembre 2016)

relativa alle apparecchiature per il trattamento delle monete riguardo alle apparecchiature che hanno superato il test effettuato dal CTSE o da un CNAC nel quadro del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Noi sottoscritti

[nome e indirizzo della società]

con la presente dichiariamo che la nostra apparecchiatura per il trattamento delle monete, avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione della società (produttore) ¹	
Nome dell'apparecchiatura ²	
Tipo ²	
Modello/versione ²	
Sensore ²	
Versione del software ²	
Data del test ²	
Test eseguito da	

in appresso denominata anche "tipo di apparecchiatura sottoposta a test", e le seguenti apparecchiature:

Nome dell'apparecchiatura	Tipo	Modello/versione ¹	Sensore ²	Versione del software ²

¹Come menzionato nella relazione riassuntiva sul test di individuazione

²Le categorie di apparecchiature per il trattamento delle monete sono reperibili alla pagina internet http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/anti-counterfeiting/etsc/index_en.htm

non sottoposte a test ufficiali e in appresso denominate anche "Altre apparecchiature" hanno la stessa capacità di rilevamento e rigetto di monete in euro contraffatte.

Dichiariamo che soltanto le apparecchiature per il trattamento delle monete conformi alle categorie di cui all'allegato 6 degli "Orientamenti del CTSE" sono dichiarate conformi a un'"apparecchiatura sottoposta a test".

Chiediamo che, sulla base della presente dichiarazione, le altre apparecchiature summenzionate siano pubblicate sulla pagina internet della Commissione europea [http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/euro_protection/documents/machines_en.pdf] nell'elenco delle apparecchiature per le quali è stata ricevuta una dichiarazione di conformità valida. Alla pubblicazione deve essere aggiunta anche la seguente clausola di esclusione della responsabilità: *"Le apparecchiature non sono state sottoposte a test effettuati dal CTSE o da un CNAC; tuttavia, secondo il produttore, sono identiche al tipo di apparecchiature sottoposte a test per quanto riguarda l'individuazione di monete contraffatte e di altri oggetti contenuti nel pacchetto di prova"*.

Accettiamo esplicitamente che il riferimento a tutte le altre apparecchiature sul sito internet della Commissione europea sia eliminato contemporaneamente all'eliminazione di un tipo di apparecchiatura sottoposta a test, alla scadenza della validità della presente dichiarazione di conformità o in caso di cancellazione della presente dichiarazione da parte nostra.

Ci assumiamo la piena responsabilità di ogni danno, diretto o indiretto, eventualmente derivante dalla presente dichiarazione o dal fatto che la Commissione/il CTSE o un CNAC o terzi si siano basati su tale dichiarazione dopo la sua pubblicazione sulla pagina internet della Commissione.

La presente dichiarazione è valida per un periodo di tempo non superiore alla validità del test del tipo di apparecchiatura sottoposta a test di cui sopra.

Fatto a [luogo], [data]

Per la società (produttore)
Nome:
Titolo:
Firma:

La presente dichiarazione deve essere trasmessa all'autorità nazionale incaricata o al CTSE che ha effettuato il test di individuazione.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è stato istituito con decisione 2003/861/CE del Consiglio nell'ambito della Commissione europea a Bruxelles.

A norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE si informa che i Suoi dati personali sono conservati negli archivi elettronici e cartacei della Commissione europea in materia ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione). Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguardano l'identità e l'attività professionale. Il personale della Commissione europea responsabile del CTSE ha accesso ai dati. I dati saranno conservati per un massimo di quindici anni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali in nostro possesso che li riguardano e di correggerli e completarli. Su richiesta ed entro tre mesi dal ricevimento potranno ottenere informazioni in merito ai loro dati personali. Le richieste vanno inviate al responsabile del trattamento (ECFIN-Data-Protection@ec.europa.eu). Gli interessati possono in qualsiasi momento presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) riguardo al trattamento dei propri dati personali.

**ELENCO CONSOLIDATO DELLE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO
DELLE MONETE
CHE HANNO SUPERATO IL TEST O SONO STATE DICHIARATE CONFORMI**

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1210/2010 relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione stabilisce che per l'autenticazione devono essere utilizzate apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dall'autorità nazionale incaricata o dal Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE).

L'elenco allegato (capo I) include le apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato un test negli ultimi 24 mesi. L'inserimento nell'elenco significa che una apparecchiatura di questo tipo ha superato un test in un determinato momento. Ciò non garantisce che altre apparecchiature dello stesso tipo funzionino allo stesso modo, in quanto ciò dipende da alcuni criteri, in particolare la regolazione e la corretta manutenzione dell'apparecchiatura.

Il periodo di validità di un test conclusosi con esito positivo è di ventiquattro mesi. Se un'apparecchiatura di un determinato tipo non ha superato un nuovo test prima della fine di tale periodo, l'apparecchiatura viene eliminata dall'elenco.

I criteri di accettazione applicati sono stati quelli definiti negli orientamenti della Commissione relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010. Ai produttori è stato richiesto di predisporre le loro apparecchiature nelle normali condizioni di esercizio (rispetto alle "condizioni specifiche del test").

Inoltre, sono elencate apparecchiature per il trattamento delle monete (capo II) che non hanno superato un test di individuazione, ma per le quali è stata ricevuta una dichiarazione di conformità del produttore che garantisce che un'apparecchiatura per il trattamento delle monete che ha superato un test e altre apparecchiature per il trattamento delle monete non sottoposte ufficialmente a un test usano lo stesso hardware, software e altri componenti per quanto riguarda l'individuazione e il rigetto di monete in euro contraffatte.

I: Elenco consolidato di apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato un test

Periodo di validità del test: ventiquattro mesi dalla data dell'ultimo test.

ID	NOME DEL PRODUTTORE	NOME/MODELLO/VERSIONE	SENSORE	SOFTWARE	TIPOLOGIA	DATA DEL TEST

Clausola di esclusione della responsabilità

1. La tabella dei risultati del test pubblicata non certifica o garantisce in alcun modo la capacità dell'apparecchiatura sottoposta al test di individuare monete contraffatte o di autenticare le monete in euro e non implica alcuna raccomandazione della Commissione/del CTSE o dei CNAC secondo cui terzi devono utilizzare il tipo di apparecchiatura sottoposta al test. Pertanto, entro i limiti consentiti dalla normativa applicabile, la Commissione/il CTSE o i CNAC non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'esecuzione dei test, dalla pubblicazione, dalla non pubblicazione o dall'eliminazione da internet dei risultati dei test, e per gli esiti dei test.

2. La Commissione/il CTSE o il CNAC non è responsabile dell'eventuale interpretazione dei risultati riportati o di risultati diversi da quelli osservati durante il test. Inoltre, la tabella pubblicata non implica da parte della Commissione/del CTSE o dei CNAC una garanzia, esplicita o implicita, che i tipi di dispositivi sottoposti ai test possano individuare monete in euro contraffatte in maniera continua e senza errori. Ciò vale anche per l'idoneità all'uso di un'apparecchiatura, o per l'uso per fini diversi da quelli previsti, a prescindere dal fatto che gli utilizzatori del dispositivo si attengano o meno ai requisiti del produttore.

3. Le monete in euro contraffatte utilizzate per il test di cui sopra sono, a quanto risulta alla Commissione/al CTSE e ai CNAC, quelle più comunemente reperibili in circolazione nella zona euro al momento dell'ultimo aggiornamento delle tipologie di monete contraffatte utilizzate per effettuare i test. Poiché non si può escludere che nuovi tipi di monete contraffatte appaiano dopo l'ultimo aggiornamento, spetta al produttore il compito di sottoporre regolarmente a nuovi test i dispositivi di individuazione e di effettuare gli adeguamenti e le modifiche necessari del meccanismo di individuazione dell'apparecchiatura allo scopo di individuare monete contraffatte scoperte dopo la data del test.

II: Elenco delle apparecchiature per le quali è stata ricevuta una dichiarazione di conformità valida

Nello sforzo di evitare procedure amministrative troppo pesanti e costi eccessivi di conformità alle normative, ai produttori deve essere offerta la possibilità di garantire la conformità per le apparecchiature per il trattamento delle monete che non sono state sottoposte a un test. Firmando la dichiarazione di conformità, un produttore garantisce che un'apparecchiatura per il trattamento delle monete che ha superato un test, in appresso definita "tipo di apparecchiatura sottoposta a un test", e altre apparecchiature per il trattamento delle monete non sottoposte ufficialmente a un test, in appresso definite "altre apparecchiature", usano lo stesso hardware, software e altri componenti per quanto riguarda l'individuazione e il rigetto di monete in euro contraffatte.

L'elenco di seguito riportato contiene altre apparecchiature per le quali il CTSE ha ricevuto una dichiarazione di conformità valida.

ID	NOME DEL PRODUTTORE	NOME/MODELLO/VERSIONE	SENSORE	SOFTWARE	TIPOLOGIA	DATA DELLA DICHIARAZIONE	IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIATURA TESTATA	APPARECCHIATURA TESTATA

Clausola di esclusione della responsabilità

Le apparecchiature incluse nell'elenco di cui sopra non sono state sottoposte a test effettuati dal CTSE o da un CNAC; tuttavia, secondo il produttore, sono identiche al tipo di apparecchiature sottoposte a test per quanto riguarda l'individuazione di monete contraffatte.

LOGO (autorità competente)	Società:
	Ubicazione:
	Data:

ESEMPIO**RELAZIONE DI ISPEZIONE**

- Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione -

Società:	
Ubicazione:	
Data:	

Partecipanti		
	<u>Nome</u>	<u>Funzione</u>
<u>Società</u>		
<u>Autorità competente</u>		

Scopo dell'ispezione:
Osservazioni generali:
Dettagli:
Irregolarità:
Conclusione:

Data:
Nome:

Data:
Nome:

Firma (autorità competente)
1. Questioni generali

Firma (società)

N.	Domanda	Osservazioni
1.1	Siete certificati, per esempio ISO 9000? In base a quale norma e da quale istituto?	
1.2	Sono previste procedure che garantiscano l'esecuzione e la valutazione di misure correttive e preventive?	
1.3	Quante apparecchiature per il trattamento delle monete sono utilizzate per l'autenticazione?	
1.4	Tutte queste apparecchiature figuravano nell'elenco delle apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato il test al momento dell'acquisto?	
1.5	Quante monete sono state trattate da ciascuna apparecchiatura per i tre tagli più elevati o qual è il numero medio pertinente per ciascuna apparecchiatura di selezione (quando tutte le apparecchiature di selezione del centro sono sottoposte a test)?	

2. Conformità delle procedure amministrative¹

N.	Domanda	Osservazioni
2.1	Esiste una politica scritta che preveda istruzioni relative all'uso di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete?	
2.2	Sono assegnate risorse umane adeguate al compito?	
2.3	Esiste un programma scritto di manutenzione volto a mantenere tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete a un livello adeguato di efficienza?	
2.4	Esistono procedure interne di controllo? (che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni)	

¹ Le irregolarità di cui alla sezione 2 devono essere risolte prima della verifica successiva. Non viene eseguita una seconda verifica.

2.5	Esistono procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete sospette, le monete in euro non adatte alla circolazione o altri oggetti simili alle monete?	
2.6	Tutte le apparecchiature sono state sottoposte correttamente a manutenzione?	
2.7	Le apparecchiature sono sottoposte a nuovi controlli se si verifica un problema?	
2.8	Esiste una procedura scritta riguardo alla gestione di un possibile malfunzionamento dell'apparecchiatura?	

3. Conformità delle apparecchiature per il trattamento delle monete²

Numero totale di apparecchiature per il trattamento delle monete sottoposte a test: _____

N.	Dettagli		Risultato del test/osservazioni
3.1	Produttore:		
	Modello:		
	Tipo:		
	Numero di serie:		
	Software:		
	Data di acquisto:		
	In uso dal (data):		
3.2	Produttore:		
	Modello:		
	Tipo:		
	Numero di serie:		
	Software:		
	Data di acquisto:		
	In uso dal (data):		

² Le irregolarità di cui alla sezione 3 sono gravi e devono essere risolte entro un termine di tempo concordato. Viene eseguita una seconda verifica.

RELAZIONE ANNUALE DELLO STATO MEMBRO ALLA COMMISSIONE

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, vengono fornite le seguenti informazioni:

Paese: _____

Periodo: _____

		Osservazioni:
Numero di monete trattate nel AAAA per i tre tagli più elevati (totale):		
50 centesimi di euro		
1 euro		
2 euro		
Numero di controlli effettuati:		
Numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate:		
Risultati della prova:		
Conforme:		
Non conforme:		
Volume di monete trattate da tali apparecchiature:		
Numero di monete sospette analizzate:		
Numero di monete non adatte rimborsate:		
Deroghe: (specificare in caso affermativo)		

Osservazioni:

CATEGORIE DI APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE MONETE

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1210/2010, gli enti creditizi garantiscono che le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte a una procedura di autenticazione. Essi adempiono a tale obbligo mediante a) apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet della Commissione o b) personale qualificato.

In altre parole, gli enti creditizi sono obbligati ad autenticare le monete in euro in entrata.

Le apparecchiature per il trattamento delle monete sono operate dal personale addetto o dai clienti. La seguente tabella fornisce una panoramica delle categorie e sottocategorie di apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate, e indica se l'apparecchiatura è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1210/2010 e se l'ente creditizio adempie all'obbligo di autenticare le monete in euro in entrata.

APPARECCHIATURE OPERATE DAL PERSONALE				
	Sottocategoria	Descrizione	Apparecchiatura a norma del regolamento n. 1210/2010 (autentica le monete in euro in entrata)	Gli enti creditizi devono adottare ulteriori misure per adempiere al loro obbligo di autenticazione
1	Apparecchiature di selezione delle monete	Apparecchiatura di controllo utilizzata dal personale dell'ente creditizio e che ordina le monete per taglio	SÌ	NO
2	Apparecchiature per il conteggio delle monete	Apparecchiatura di controllo utilizzata dal personale dell'ente creditizio e che conta le monete	SÌ	NO

APPARECCHIATURE OPERATE DAI CLIENTI				
	Sottocategoria	Descrizione	Apparecchiatura a norma del regolamento n. 1210/2010 (autentica le monete in euro in entrata)	Gli enti creditizi devono adottare ulteriori misure per adempiere al loro obbligo di autenticazione
1	Apparecchiatura per il deposito delle monete 1 Apparecchiatura per il deposito delle monete tipo 1 – <i>rigetta le monete sospette</i>	Consente ai clienti di depositare le monete in euro nei propri conti bancari, ma non ha alcuna funzione di erogazione	NO	SÌ <i>Tutte le monete (rigettate e accettate) devono essere autenticate da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale o da personale qualificato</i>
2	Apparecchiatura per il deposito delle monete 2 Apparecchiatura per il deposito delle monete tipo 2 – <i>trattiene le monete sospette</i>	Consente ai clienti di depositare le monete in euro nei propri conti bancari, ma non ha alcuna funzione di erogazione. Le monete non accettate come autentiche dall'apparecchiatura vengono trattenute all'interno dell'apparecchiatura stessa e verranno autenticate successivamente da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale	NO	SÌ <i>Tutte le monete trattenute (sospette e autentiche) devono essere autenticate da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale o da personale qualificato</i>
3	Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete 1 Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete tipo 1 – <i>rigetta le monete sospette</i>	Consente ai clienti di depositare le monete in euro nei propri conti bancari e di ritirare le monete in euro dai propri conti. Esistono due circuiti separati nell'apparecchiatura: uno per l'erogazione e uno per il deposito delle monete. Le monete destinate al circuito di erogazione dell'apparecchiatura sono autenticate da un'apparecchiatura operata dal	NO	SÌ <i>Tutte le monete (rigettate e accettate) devono essere autenticate da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale o da personale qualificato</i>

		personale prima di essere immesse nel circuito di erogazione. Le monete depositate dal cliente e non accettate come autentiche da quest'apparecchiatura sono rifiutate e restituite al cliente.		
4	<p>Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete 2</p> <p>Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete tipo 2 – <i>trattiene le monete sospette</i></p>	<p>Consente ai clienti di depositare le monete in euro nei propri conti bancari e di ritirare le monete in euro dai propri conti. Esistono due circuiti separati nell'apparecchiatura: uno per l'erogazione e uno per il deposito delle monete. Le monete destinate al circuito di erogazione dell'apparecchiatura sono autenticate da un'apparecchiatura operata dal personale prima di essere immesse nel circuito di erogazione. Le monete depositate dal cliente non accettate come autentiche dall'apparecchiatura vengono trattenute all'interno dell'apparecchiatura stessa in un circuito separato e verranno autenticate successivamente da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale insieme a quelle accettate come autentiche.</p>	NO	<p>SÌ</p> <p><i>Tutte le monete trattenute (sospette e autentiche) devono essere autenticate da un'apparecchiatura per il trattamento delle monete operata dal personale o da personale qualificato</i></p>

5	<p>Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete 3</p> <p>Apparecchiatura per il riciclaggio delle monete tipo 3 – <i>trattiene le monete sospette e le autentiche</i></p>	<p>Consente ai clienti di depositare le monete in euro nei propri conti bancari e di ritirare le monete in euro dai propri conti. Le monete non accettate come autentiche dall'apparecchiatura vengono trattenute all'interno dell'apparecchiatura stessa e autenticate dall'apparecchiatura.</p>	SÌ	NO
---	---	---	----	----